



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE III CIVILE

Circolare su ASSEGNAZIONE INCARICHI AI LEGALI DELLE PROCEDURE, AI PERITI STIMATORI E ALTRI COADIUTORI TECNICI

- criteri di liquidazione dei relativi compensi e oneri gravanti sul Curatore ;

Volendo dare seguito alla circolare del 20-12-2016 di questo ufficio, relativa ai criteri di nomina dei curatori e dei requisiti richiesti , la presente circolare ha la finalità di indicare i criteri di massima per la scelta dei legali della procedura e dei periti estimatori e per la liquidazione dei compensi, fermo restando che la legge fallimentare attribuisce la scelta del legale della procedura e dei collaboratori di cui avvalersi al curatore, mentre spetta al GD ed al comitato dei creditori un potere di vigilanza e controllo sull' operato dal curatore, al fine di una corretta ed efficiente gestione delle procedure concorsuali.

In tale contesto il GD non interviene direttamente nella scelta del legale o del professionista di cui il curatore intende avvalersi ma ha l'obbligo di controllare che le nomine dei legali rispondano a criteri di correttezza sotto il profilo deontologico, adeguata esperienza e competenza professionale , necessaria turnazione, nel senso di evitare nomine reiterate degli stessi legali o coadiutori per un numero rilevante di procedure, favorendo anche l'ingresso di giovani legali o coadiutori per gli incarichi che richiedano minore specializzazione, assenza di rapporti parentali o di vincoli di carattere associativo o economico tra il curatore ed i professionisti nominati.

A tal fine il curatore dovrà comunicare preventivamente al GD i criteri di scelta del legale, la rispondenza ai criteri sopra indicati, specificare su indicazione fornita dallo stesso legale il numero di incarico allo stesso già assegnati ed in corso ed i compensi ricevuti, il legale dovrà inoltre dichiarare al curatore di non aver subito sanzioni disciplinari e di aver adempiuto agli obblighi di formazione .

Nel caso in cui il Legale nominato non svolga in modo corretto o adeguato l'incarico affidatogli per fatti a lui imputabili (ritardi, erronea o inefficace impostazione della causa, mancata tempestiva e periodica informazione sull'andamento della controversia, scarsa

attenzione a contenere i tempi processuali, ecc.) , il Curatore dovrà farne pronta segnalazione al Giudice Delegato proponendone, se del caso, la revoca.

I Curatori dovranno indicare nel programma di liquidazione non solo le azioni che intendono proporre (revocatorie, recuperatorie, ecc.) ma anche i nominativi dei Legali di cui intendono avvalersi o cui intendono affidarle.

Lo stato delle nomine effettuate verrà riportato nella prima relazione depositata *ex art. 33*, primo comma, L.F. e nei successivi rapporti semestrali *ex art. 33*, quinto comma, L.F..

Per tutte le controversie giudiziali, inoltre, il nominativo del Legale dovrà essere indicato nel ricorso presentato al Giudice Delegato per l'autorizzazione richiesta ai sensi degli artt. 25 primo comma n. 6) e 31 secondo comma L.F..

Criteria di liquidazione dei compensi

In via generale e come criterio prioritario il Curatore dovrà concordare preventivamente per iscritto con i Legali di volta in volta nominati i criteri per la determinazione del relativo compenso a essi spettante, tenuto conto della natura e complessità della controversia, indipendentemente da una richiesta in tale senso da parte del Giudice Delegato o del Comitato dei creditori .

A tale fine il Curatore prima del conferimento di qualunque incarico, provvederà ad inviare tale patto sottoscritto dal Legale nominando al Giudice Delegato unitamente all'istanza con cui chiede l'autorizzazione a stare in giudizio (come attore o convenuto) e, una volta vistato e autorizzato da quest'ultimo, procederà al conferimento dell'incarico e al deposito del predetto patto nel fascicolo della procedura concorsuale.

All'atto della presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso al Legale per l'attività espletata vi farà quindi riferimento e ne allegherà copia.

La pattuizione preventiva del compenso con il difensore dovrà avvenire per iscritto e nell'osservanza del DM 55/2014 e ss.mod.

Nel caso di liquidazione delle spese giudiziali effettuata dal Giudice della causa a favore del fallimento vittorioso, si potrà fare riferimento, di regola, a tale liquidazione, purchè non manifestamente difforme dalla preventiva pattuizione del compenso e se mancante dai parametri di cui al DM 55/14.

Nel caso in cui il Giudice della causa non disponga, per qualunque ragione, una condanna precisa della controparte alla rifusione delle spese di lite a favore del fallimento (come nel caso di loro compensazione integrale) o condanni quest'ultimo a detta rifusione, il Tribunale ritiene corretto per la pattuizione del compenso del Legale del fallimento, il ricorso al c.d. valore "convenzionale" della causa in virtù del quale il compenso (variabile tra un minimo e un massimo) sarà calcolato sulla media tra il valore della controversia indicato all'atto della sua iscrizione a ruolo, tenuto conto dei criteri del DM 55/2014, o il maggiore valore della domanda riconvenzionale eventualmente ivi spiegata (senza cumulare l'uno con l'altro) e il "risultato utile" ottenuto dalla procedura .

In caso di totale soccombenza del FALLIMENTO il compenso verrà liquidato in base ai valori tariffari minimi mentre in caso di parziale soccombenza della procedura verrà liquidato tra il minimo tariffario ed il medio sulla base del "decisum".

Nei casi di autorizzazione alla impugnazione, assenza di censure dell'operato del legale, complessità o incertezza dell'esito, verranno applicati i valori tariffari tra il minimo ed il medio.

Si rileva in ordine al valore convenzionale ed al criterio del decisum che si tratta di criterio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che il valore della causa si determina non con riferimento alla domanda iniziale ed alla somma originariamente richiesta ma al contenuto della decisione ed alla domanda ritenuta fondata dal giudice;

Nei casi di conclusione anticipata del processo (a seguito di conciliazione, transazione o abbandono), verrà liquidata l'attività effettivamente svolta in via giudiziale secondo i criteri tariffari medi tenuto conto del valore effettivo della controversia all'esito della transazione e con riferimento alla transazione si applicherà la maggiorazione del 25 % come prevista dai criteri tabellari.

In ipotesi di incarichi seriali (es. recupero crediti) attribuiti ad un solo legale nella stessa procedura il curatore ,in sede di instaurazione del giudizio, provvederà a concordare per iscritto il compenso dovuto in maniera unitaria, tenendo conto del valore tariffario medio da calcolare con riferimento alla causa di maggior valore , aumentato per il numero di parti relative ai restanti procedimenti .

Nel caso di azioni particolarmente complesse o rischiose il Curatore dovrà concordare preventivamente con il legale per iscritto con un criterio pattizio il compenso allo stesso

spettante e ciò al fine di un contemperamento del rischio tra le parti (CASS.CIV 2018/17726) per il caso di soccombenza, fermo restando che in caso di esito vittorioso della lite e di compenso liquidato in via giudiziale in favore del fallimento, al legale della procedura verrà riconosciuto l'importo liquidato dal giudice della causa di merito .

Il Curatore dovrà dare atto della sufficienza o insufficienza delle liquidità fallimentari ai fini del rilascio da parte del G.D. dell'attestazione di cui all'art. 144 T.U.S.G.; dovrà sempre tempestivamente chiedere la revoca dell'avvenuta ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato al sopraggiungere di liquidità sufficienti e depositare -presso le competenti cancellerie- detto provvedimento di revoca e/o quietanza liberatoria rilasciata dai Legali soddisfatti con moneta fallimentare anziché "erariale".

Il legale della procedura potrà richiedere fondo spese o il rimborso delle spese anticipate se si tratta di procedura capiente mentre in caso di procedura incapiente chiederà la preventiva ammissione al patrocinio a spese dello stato mentre non potrà di norma richiedere acconti sul compenso dovuto, che verrà liquidato solo all'esito dell'incarico, salvo che ricorrano particolari ragioni da motivare espressamente (CASS. CIV. 2017/29471).

Per la domiciliazione verrà riconosciuta e liquidata la somma richiesta solo se preventivamente autorizzata e giustificata da ragioni di carattere oggettivo con riferimento allo svolgimento dell'incarico.

Per le procedure esecutive mobiliari e immobiliari il compenso pattuito tra curatore e legale dovrà tener conto del protocollo già in essere presso il TRIBUNALE DI MODENA relativo alle procedure esecutive.

Nomina di Periti stimatori e di altri Coadiutori tecnici.

Anche i Periti stimatori e gli altri Coadiutori tecnici sono nominati dal Curatore (v. art. 32, secondo comma, L.F.), previa autorizzazione del Comitato dei creditori, fatti salvi il caso di nomina diretta del Perito stimatore in occasione dell'inventario (secondo quanto previsto dall'art. 87, secondo comma, L.F.) e quanto previsto e disciplinato dall'art. 41 quarto comma l.f..

Le nomine fatte dai Curatori devono rispondere agli stessi criteri di correttezza deontologica, eticità, responsabilizzazione, adeguata turnazione, specializzazione, esperienza, competenza, territorialità, assenza di vincoli associativi o di accordi economici, di vincoli di

subordinazione, parentali o coniugali o di fatto con il Curatore già rappresentati ed esposti con riguardo alla nomina dei Legali.

Valgono per l'effetto, in quanto compatibili e con i correttivi di seguito specificati, i medesimi criteri di controllo da parte del GD di cui sopra :

nel programma di liquidazione i Curatori dovranno indicare i nominativi dei Periti/Esperti di cui intendono avvalersi,

il perito dovrà dare atto per iscritto al curatore degli incarichi ricevuti e di quelli in corso al fine di consentire una adeguata turnazione;

Lo stato delle nomine dei Periti/Esperti effettuate da ciascun Curatore deve essere riportato nella prima relazione depositata ex art. 33, primo comma, L.F. nonché nei rapporti periodici ex art. 33, quinto comma, L.F..

Criteri per la liquidazione dei compensi agli Esperti.

Il compenso per l'opera prestata dal Perito/Esperto deve essere liquidato in base alle disposizioni sulla liquidazione dei compensi ai consulenti e periti nominati dall'Autorità giudiziaria di cui alla legge 8.7.1980, n. 319 e al D.P.R. 27.7.1988 n. 352 come modificato dal D.M. 30 maggio 2002

A incarico espletato, il Perito redigerà la sua proposta di liquidazione del compenso indicando tutti gli elementi informativi utili allo scopo e il Giudice Delegato la liquiderà su istanza motivata del Curatore .

Il valore del compendio mobiliare o immobiliare oggetto di stima dovrà essere determinato in via convenzionale tenuto conto della media tra valore iniziale del compendio e del valore effettivo di realizzo , con conseguente liquidazione al perito di un acconto iniziale prudenziale e del saldo all'atto della vendita del compendio.

La liquidazione degli onorari commisurati al tempo, determinati cioè in base alle vacanze, costituirà criterio sussidiario e residuale, da utilizzare esclusivamente qualora non sia possibile ricorrere al criterio della determinazione in misura fissa o variabile.

La liquidazione delle spese vive sostenute dal Perito deve avvenire sulla base di una nota specifica e documentata che il Curatore prima, e il Giudice Delegato poi, devono verificare accuratamente, escludendo dal rimborso le spese non necessarie.

La spesa relativa al compenso dovuto per l'attività svolta da altri prestatori d'opera, di cui il Perito si sia a sua volta avvalso, può essere liquidata solo se il Perito sia stato preventivamente autorizzato ad avvalersene.

Quando il Curatore reputi opportuno avvalersi di un professionista stipulando un vero e proprio contratto d'opera, come tale sottratto all'applicazione del D.P.R. 27.7.1988 n. 352, come modificato dal D.M. 30 maggio 2002, e che sia soggetto invece alle tariffe professionali, dovrà chiedere al suddetto professionista di indicare preventivamente la tariffa o la tabella o i criteri di riferimento per la determinazione del compenso, negoziando sempre lo stesso anche sotto i minimi tariffari alla luce del già citato decreto liberalizzazioni. Il Comitato dei creditori, a sua volta, in sede di autorizzazione, o il Giudice Delegato *ex art. 41* quarto comma l.f., valuteranno la correttezza dell'indicazione, nonché la congruità del compenso e la convenienza dell'attribuzione dell'incarico.

Modena 27-9-2019

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Dott. Emilia Salvatore